SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5/L

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **464.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990.

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **465.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.

99G0011-99G0012

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Ministero della sanità

ORDINANZA MINISTERIALE 3 dicembre 1998.

Pubblicazione dell'elenco delle sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1995 a carico di pruduttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

98A11080

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **466.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE
E LA FEDERAZIONE RUSSA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia Atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

in appresso denominate "la Comunità"

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA

dall'altra,

tenendo conto dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono Parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione Russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, (in prosieguo: l'accordo), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché della dichiarazione comune, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Federazione Russa allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono redatti nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

ARTICOLO 3

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalla Parti conformemente alle rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno maggio millenovecentonovantasette.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2946):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 15 dicembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1998 (atto n. 2946/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4774):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 12 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 novembre 1998 (atto n. 4774/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 30 novembre 1998 e approvato il 1° dicembre 1998.

99G0009

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **467.**

Ratifica ed esecuzione dei protocolli n. 1 e n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del protocollo n. 1 e dell'articolo 3 del protocollo n. 2.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLE N. 1
À LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée «la Convention»),

Considérant qu'il est opportun de permettre aux Etats non membres du Conseil de l'Europe d'adhérer, sur invitation du Comité des Ministres, à la Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«En cas d'élection d'un membre du Comité au titre d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe, le Bureau de l'Assemblée Consultative invite le parlement de l'Etat concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L'élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie concernée.»

Article 2

L'article 12 de la Convention se lit comme suit :

«Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confidentialité prévues à l'article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l'Assemblée Consultative, ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention, et rendu public.»

Article 3

Le texte de l'article 18 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

«2 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention.»

Article 4

Au paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, le mot «membre» est supprimé et les mots «ou d'approbation,» sont remplacés par «d'approbation ou d'adhésion,».

Article 5

Au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, les mots «ou d'approbation» sont remplacés par «d'approbation ou d'adhésion,».

Article 6

1 La phrase introductive de l'article 23 de la Convention se lit comme suit :

« Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres ainsi qu'à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe partie à la Convention :».

2 A la lettre b de l'article 23 de la Convention, les mots «ou d'approbation ;» sont remplacés par «d'approbation ou d'adhésion ;».

Article 7

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 8 ;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO N°1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata "la Convenzione"),

Considerando l'opportunità di consentire agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderire, su invito del Comitato dei Ministri, alla Convenzione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione é completato da un capoverso così redatto:

" Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L'elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata".

Articolo 2

L'articolo 12 della Convenzione ha il seguente tenore:

" Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, in considerazione delle regole di confidenzialità previste all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività da trasmettere all'Assemblea Consultiva, nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa e parte alla Convenzione, e da pubblicizzare ".

Articolo 3

Il testo dell'articolo 18 della Convenzione diviene il paragrafo 1 dello stesso articolo ed é completato da un paragrafo 2 così redatto:

"2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione".

Articolo 4

Al paragrafo 2 dell'articolo 19 della Convenzione, la parola "membro " é soppressa e le parole"o di approvazione" sono sostituite da "di approvazione o di adesione".

Articolo 5

Al paragrafo 1 dell'articolo 20 della Convenzione le parole" o di approvazione" sono sostituite da "di approvazione o di adesione".

Articolo 6

1. La frase introduttiva dell'articolo 23 della Convenzione ha il seguente tenore:

" Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa parte alla Convenzione:"

2 Alla lettera b dell'articolo 23 della Convenzione le parole" o di approvazione" sono sostituite da "di approvazione o di adesione".

Articolo 7

1 Il presente Protocollo é aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il loro consenso a far parte della Convenzione mediante:

a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione

2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 8;
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà la copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLE N. 2
À LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Les Etats, signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée «la Convention»),

Convaincus de l'opportunité de permettre aux membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé «le Comité») d'être rééligibles deux fois ;

Considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré des membres du Comité,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

1 La deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention se lit comme suit :

«Ils sont rééligibles deux fois.»

2 L'article 5 de la Convention est complété par des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

«4 Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.

5 Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après l'élection.»

Article 2

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention ou adhérant à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Etats non membres parties à la Convention :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 3 ;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO N°2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata "la Convenzione"),

Convinti dell'opportunità di consentire ai membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di seguito denominato "il Comitato"), di essere rieleggibili due volte;

Considerando la necessità di garantire un equilibrato rinnovo dei membri del Comitato,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 5 della Convenzione si legge come segue:

"Sono rieleggibili due volte".

2 L'articolo 5 della Convenzione é completato dai paragrafi 4 e 5 così redatti:

" 4 Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni, di metà del Comitato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia superare sei anni o essere inferiore a due anni.

5 Qualora occorra conferire più mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

Articolo 2

1 Il presente Protocollo é aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi aderiscono, i quali possono esprimere il loro consenso a far parte della Convenzione mediante:

a firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o di approvazione; oppure

b firma con riserva di ratifica, d'accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione

2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed agli Stati non membri parti alla Convenzione:

a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 3;
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà la copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1869):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 dicembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 29 maggio 1997 (atto n. 1869/*A* - relatore sen. RUSSO SPENA).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3818):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 dicembre 1997, con pareri delle commissioni I, e II.

Esaminato dalla III commissione il 1° ottobre 1998.

Esaminato in aula il 30 novembre 1998 e approvato il 1° dicembre 1998.

99G0010

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. **1.** *(Raccolta 1999).*

Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera *b),* e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali è stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1998;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per il coordinamento e il controllo delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 è istituita una società per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.

2. La società di cui al comma 1 esercita, avvalendosi delle società operative costituite ai sensi del comma 4, funzioni in materia di promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, di sviluppo della domanda di innovazione, di sviluppo dei sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, di supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria.

3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in due nuove società operative da essa costituite e direttamente controllate, responsabilizzate rispettivamente per «i servizi allo sviluppo» e per «i servizi finanziari»; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.

5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

1. Ai fini della costituzione della società Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del CIPE, una o più direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale e degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società da esse controllate, le procedure per l'attribuzione alla società Sviluppo Italia delle risorse finanziarie e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal comma 2 dell'articolo 3.

2. Al capitale sociale iniziale della società Sviluppo Italia si provvede anche con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla società.

3. Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della società Sviluppo Italia, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entità.

4. Nello stesso Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati dalla società Sviluppo Italia.

5. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e la società Sviluppo Italia sono disciplinati con apposite convenzioni. Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole.

Art. 3.

1. Le operazioni di riordino e di accorpamento delle società e delle attività conferite ai sensi dell'articolo 1 sono approvate definitivamente entro il 30 giugno 1999, assicurando comunque, anche nel periodo transitorio, l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività.

2. Dal 1º luglio 1999 la società Sviluppo Italia, ovvero le sue dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Dalla stessa data i programmi di attività, che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso.

4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse.

Art. 4.

1. La società Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto sul proprio assetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti commissioni; alle Camere sono altresì comunicate preventivamente le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del presente decreto.

2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da società da esso controllate, nonché le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b),* come da ultimo modificata dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— La legge 30 giugno 1998, n. 208, reca: «Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse».

— La legge 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della citata legge n. 112 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 208 del 1998 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«5. È istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale, e le relative istruttorie sono svolte con le modalità corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni».

Nota all'art. 3:

— Per il titolo della citata legge n. 208 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

99G0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1998.

Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni di crisi socio economico ambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido urbani ed assimilabili, speciali, pericolosi e nel sistema di inquinamento e depurazione delle acque nonché per le situazioni di emergenza idrica e per altre calamità naturali conseguenti ad alluvioni e dissesti idrogeologici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 4 luglio 1997, 12 settembre 1997, 14 ottobre 1997 e 23 dicembre 1997 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 1998, lo stato di emergenza nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e bacino del fiume Sarno in ordine a situazioni di crisi socio economica ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido urbani ed assimilabili, speciali, pericolosi, nel sistema di inquinamento e depurazione delle acque e di approvvigionamento di risorse idriche nonché per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 1996 le province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Brindisi, Asti, Alessandria e Cuneo; nella seconda metà del mese di giugno 1997 il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, province di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese, Parma e Ferrara; per dissesti idrogeologici conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nel mese di ottobre 1997 nel comune di Niscemi in provincia di Caltanissetta e per dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia Campobasso;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni di calamità naturali, catastrofi ed altri eventi che per intensità ed estensione hanno richiesto l'utilizzazione di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate richiede ulteriori tempi di attuazione per la definizione di tutte le problematiche connesse con il superamento dell'emergenza;

Considerato che tali situazioni di emergenza permangono tuttora;

Viste le richieste avanzate dal Ministro dell'ambiente con nota n. 23350/ARS/M/DI/VDA del 18 dicembre 1998, dal presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato con nota n. 767 del 28 ottobre 1998, dai presidenti delle regioni: Lombardia con nota n. 5367 del 27 novembre 1998, Molise con nota n. 21411 del 10 novembre 1998, Piemonte con nota n. 13308 del 1° dicembre 1998, Puglia con nota n. 13750 del 2 dicembre 1998, Marche con nota n. 5830/PRC del 30 novembre 1998, Abruzzo con nota n. 2821/SPC del 1° dicembre 1998, Calabria con nota n. 3616 del 2 dicembre 1998, Sicilia con nota n. 9614 del 14 dicembre 1998 e dal prefetto di Caltanissetta - Commissario delegato con nota n. 351/GAB. 12/A-10 del 2 dicembre 1998;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1998, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania, ivi compreso il bacino idrografico del fiume Sarno, Puglia, Calabria e Sardegna in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti, del ciclo di depurazione delle acque e delle risorse idriche; nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, province di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese, Parma e Ferrara per gli eventi alluvionali verificatisi nella seconda metà del mese di giugno 1997, nei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso e di Niscemi in provincia di Caltanissetta per i dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di aprile 1996 e ottobre 1997 e nel territorio delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro-Urbino, Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Brindisi, Asti, Alessandria e Cuneo colpito dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A0077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 61.510.500 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1986/FPC del 30 luglio 1990, concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Vibo Valentia in provincia di Catanzaro. (Ordinanza n. 2900).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1986/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 1990, con la quale è stata disposta l'erogazione al comune di Vibo Valentia dell'onere complessivo di L. 1.000.000.000 per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza idrica di quel comune;

Vista la nota n. 17402 del 22 maggio 1998, con la quale il comune di Vibo Valentia dichiara un importo disponibile di L. 61.510.500 a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 61.510.500 erogata al comune di Vibo Valentia con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1986/FPC del 30 luglio 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0078

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 76.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 983/FPC/ZA del 16 maggio 1987, concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2901).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal

Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 983/FPC/ZA del 16 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1987 con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna dell'onere complessivo di L. 2.000.000.000 per consentire l'assunzione delle iniziative idonee a fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica.

Vista la nota n. 15680 del 27 maggio 1998, con la quale la regione Sardegna dichiara un importo disponibile di L. 76.000.000 a valere sulla predetta somma di L. 2.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 76.000.000 erogata alla regione Sardegna con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 983/FPC/ZA del 16 maggio 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Sardegna al capo XXX, capitolo 3694, art. 5 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0079

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 23.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 997/FPC/ZA del 3 giugno 1987, concernente ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2902).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 997/FPC/ZA del 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 1987 con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna dell'onere complessivo di L. 3.000.000.000 per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima;

Vista la nota n. 15680 del 27 maggio 1998, con la quale la regione Sardegna dichiara un importo disponibile di L. 23.000.000 a valere sulla predetta somma di L. 3.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 23.000.000 erogata alla regione Sardegna con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 997/FPC/ZA del 3 giugno 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Sardegna al capo XXX, capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0080

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 120.258.960 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2158/FPC del 9 agosto 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nell'abitato di Lamosano in comune di Chies d'Alpago in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2903).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2158/FPC del 9 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1991 con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna dell'onere complessivo di L. 1.000.000.000 per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nell'abitato di Lamosano in comune di Chies d'Alpago in provincia di Belluno.

Vista la nota n. 1738/98/32123 del 25 maggio 1998, con la quale la regione Veneto dichiara un importo disponibile di L. 120.258.960 a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 120.258.960 erogata alla regione Veneto con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2158/FPC del 9 agosto 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0081

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1998, n. **468.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile (SICAV) devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto altresì l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM società di gestione del risparmio e SICAV

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»), delle società di gestione del risparmio (di seguito «SGR») e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito «SICAV») devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Art. 2.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c),* salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera *c),* n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.

Art. 4.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c);*

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità e onorabililà degli esponenti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali*».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause di ineleggibilità e di decadenza)*. — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni in materia di società e di consorzi».

— Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 4:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della citata legge 31 maggio 1965, n. 575 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3), sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale):

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amininistrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione».

99G0001

DECRETO 11 novembre 1998, n. **469.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM società di gestione del risparmio e SICAV

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»), o in una società di gestione del risparmio (di seguito «SGR») in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera *b)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera *b)*, n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito «SICAV») in misura superiore:

a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;

b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*.

Art. 2.

Modalità di calcolo della quota di capitale

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 1, commi 1 e 2, si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta.

2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;

b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV;

c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia dei intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«Art. 14 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)*. — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previà deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali*».

Note all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 *(Nozione di controllo)*. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

99G0002

DECRETO 11 novembre 1998, n. **470.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti e le modalità dell'esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio o agenti di cambio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera *e),* del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i limiti e le modalità per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche e società di gestione del risparmio;

Visto altresì l'articolo 201, comma 12, del medesimo decreto legislativo che prevede l'applicazione di tale disposizione anche agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Conferimento della rappresentanza

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita alla impresa di investimento, alla banca, alla società di gestione del risparmio o all'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Limiti del conferimento

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate; essa è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.

Art. 3.

Modalità del conferimento

1. Il potere di rappresentanza deve essere conferito utilizzando il modulo predisposto dalla impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio, dalla banca o dall'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale.

2. Il modulo deve pervenire all'intermediario almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 4.

Contenuto del modulo

1. Il modulo deve contenere ogni notizia utile per la sua compilazione e spedizione ed in particolare:

a) il conferimento al rappresentante del potere di intervenire e votare in assemblea in nome e per conto del socio, compiendo le formalità necessarie;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno;

c) la precisazione che la procura è sempre revocabile nei termini di cui al precedente articolo 2;

d) informazioni in merito al voto che l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, la banca o l'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale intende esprimere, nel caso che il socio conferisca la rappresentanza senza dare indicazioni di voto;

e) informazioni sull'esistenza, in capo all'intermediario, di eventuali situazioni di conflitto di interessi con il cliente;

f) possibilità che il rappresentante possa esprimere un voto difforme ai sensi dell'articolo 5.

2. Il modulo deve consentire al socio di indicare il voto che intende venga espresso sui singoli argomenti all'ordine del giorno; quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la nomina degli amministratori o dei sindaci, sul modulo devono poter essere indicati i nominativi dei candidati che il socio intende siano votati.

3. Il modulo deve essere datato e sottoscritto.

Art. 5.

Voto difforme

1. Il rappresentante può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi l'intermediario deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione di voto.

2. La possibilità di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quanto indicato.

Art. 6.

Disposizioni applicabili

1. Ferme restando le disposizioni sulle deleghe di voto di cui agli articoli da 136 a 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la disciplina stabilita dall'articolo 2372 del codice civile, ad eccezione del comma 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 24, comma 1, lettera *e),* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«Art. 24 *(Gestione di portafogli di investimento).* — 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

a)-d) (omissis);

e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob».

— Il testo dell'art. 201, comma 12, del sopracitato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera *a),* limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera *b),* comma 2, lettere *a), b)* e *c)*; 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio, della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi dcbbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

«4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Note all'art. 6:

— Il testo degli articoli da 136 a 144 del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 136 *(Definizioni).* —1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti;

c) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto;

d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente;

e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati».

«Art. 137 *(Disposizioni generali).* — 1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'art. 2372 del codice civile.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative».

«Art. 138 *(Sollecitazione).* — 1. La sollecitazionè è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione. L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto».

«Art. 139 *(Requisiti del committente).* — 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni. La Consob può stabilire per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.

2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto».

«Art. 140 *(Soggetti abilitati alla sollecitazione).* — 1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali utime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le SIM».

«Art. 141 *(Associazione di azionisti).* — 1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:

a) sono costituite con scrittura privata autenticata;

b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;

c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'art. 122, commi 3 e 4.

3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'art. 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.

4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega».

«Art. 142 *(Delega di voto).* — 1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

«Art. 143 *(Responsabilità).* — 1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti.

2. L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta».

«Art. 144 *(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta).* — 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;

c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'art. 115, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'art. 115, comma 1.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale».

— Il testo dell'art. 2372 del codice civile è il seguente:

«Art. 2372 *(Rappresentanza nell'assemblea).* — Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e a dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura».

99G0003

DECRETO 11 novembre 1998, n. **471.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 61, commi 3, 4 e 5, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante;

Visto altresì l'articolo 80, commi 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di professionalità degli esponenti di società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito «società di gestione») e delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari (di seguito «società di gestione accentrata») devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della società di gestione o della società di gestione accentrata;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Art. 2.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art 3.

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c),* salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera *c),* n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

Art. 4.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c);*

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca; salvo i casi previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 5.

Onorabilità dei partecipanti al capitale di società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

1. Chiunque partecipa in una società di gestione o in una società di gestione accentrata in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera *b)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera *b),* n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società di gestione o la società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

Art. 6.

Modalità di calcolo della quota di capitale

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 5, commi 1 e 2, si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta.

Art. 7.

Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dalla autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alla società.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 61, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante».

— Il testo dell'art. 80, commi 4, 5 e 6 del citato D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle legge dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina di parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1933, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione;*

b) *l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Note all'art. 3:

— L'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).* — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzio».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 4:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della citata legge 31 maggio 1965, n. 575 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3), sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale):

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione».

Note all'art. 5:

— Per il titolo della legge n. 1423/1956, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il titolo della legge n. 575/1965, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il titolo XI del libro V del codice civile, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il titolo del regio decreto n. 267/1942, si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23 *(Nozione di controllo).* — 1. A fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e di dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

99G0004

DECRETO 11 novembre 1998, n. **472.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 31, comma 5, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito «Albo»), coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c),* salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera *c),* n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

Art. 2.

Situazioni impeditive

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3.

Requisiti di professionalità

1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o un titolo di studio estero equipollente.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla Consob, secondo le modalità stabilite dalla Consob medesima.

3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 3.

Art. 4.

Criteri valutativi della esperienza professionale

1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:

a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;

d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno.

2. Le attività di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di pofessionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa eperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 31, comma 4, del citato D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«4. È istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati».

— L'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).* — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».

— Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è il seguente:

«2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a),* nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto».

— Per il titolo del D.Lgs. n. 58/1998, si veda nelle note alle premesse.

99G0005

DECRETO 23 dicembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata decennale, con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 2009, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato da trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1º gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 24 novembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º maggio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2009, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Banca d'Italia le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). Il taglio minimo delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'importo minimo oggetto delle predette operazioni di «coupon stripping» sarà pari a 1.000 euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi-

limento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 12.

Il 4 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per sessantatre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

99A0085

DECRETO 7 gennaio 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1998 che ha disposto per il 30 dicembre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 agosto 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 dicembre 1998 è indicato, tra l'altro, l'importo degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1998 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a L. 98,61.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 110.937.687.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 giugno 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a L. 97,90.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A0121

DECRETO 7 gennaio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in miliardi 45.210 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 e del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A0119

DECRETO 7 gennaio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in miliardi 45.210 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 gennaio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A0120

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 1999.

Attivazione della conservatoria dei registri immobiliari di Verbania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visti la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972, con il quale sono stati determinati gli ambiti circoscrizionali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, avente ad oggetto il riordino delle autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale del Dipartimento delle entrate del 18 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1998, n. 273, con il quale è stato, tra gli altri, istituito l'ufficio delle entrate di Verbano-Cusio-Ossola;

Considerato che con l'attivazione di tale ufficio sono stati separati l'ufficio del registro e la conservatoria dei registri immobiliari costituenti l'ufficio misto di Verbania;

Considerato che non è stato ancora attivato l'ufficio del territorio di Verbano-Cusio-Ossola, per cui è necessario mantenere l'operatività del predetto ufficio per gli adempimenti di conservazione dei registri immobiliari, con le competenze già definite con decreto ministeriale 29 aprile 1972;

Tenuto conto che, con il citato decreto dirigenziale del Dipartimento delle entrate è stato soppresso l'ufficio del registro di Verbania e non può aversi interruzione del servizio pubblico di conservazione dei registri immobiliari;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'attivazione dell'ufficio del territorio di Verbano-Cusio-Ossola, nella predetta provincia continua ad operare la conservatoria dei registri immobiliari risultante dalla scissione dell'ufficio misto del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Verbania, secondo le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 2.

Restano validi gli atti compiuti dal predetto ufficio nel periodo dal 22 dicembre 1998 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A0122

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 1998.

Determinazione della data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Capaccio e Roccadaspide, della pretura circondariale di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1º febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro 14 novembre 1996, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996, n. 289, con i quali nell'ambito del circondario di Salerno, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sono state soppresse ed accorpate alla sezione distaccata di Eboli le sezioni distaccate di Capaccio e Roccadaspide;

Visti i PP.D.G. 18 febbraio 1997, con i quali le piante organiche dei predetti uffici giudiziari sono state soppresse, con contestualmente e corrispondente ampliamento delle piante organiche di altri uffici del medesimo distretto;

Viste le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 5 marzo 1997, numeri 368 e 369, con le quali, in accoglimento delle domande dei ricorrenti, comuni di Capaccio e Roccadaspide, è stata disposta la sospensione sino alla pronuncia nel merito dell'esecutività dei citati decreti interministeriali e di tutti i provvedimenti ad essi correlati, relativi alla soppressione e contestuale ripartizione dei posti previsti in pianta organica presso gli uffici soppressi ed alle nuove destinazioni del personale ivi in servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1997, che ha determinato la dotazione organica complessiva del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero di grazia e giustizia, fissando per ciascun distretto di corte di appello la consistenza organica del predetto personale;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1997, con il quale, nei limiti del contingente di posti fissato per il distretto di corte di appello di Salerno dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state determinate le piante organiche dei singoli uffici giudiziari del distretto, non tenendo conto, in conformità dei provvedimenti del giudice amministrativo di primo grado, di quanto già disposto con i PP.D.G. 18 febbraio 1997 sopra richiamati;

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato - sezione quarta, del 30 giugno 1998, numeri 1024 e 1028, con le quali, in riforma delle citate ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Campania, sono state respinte le istanze di sospensiva dei provvedimenti impugnati, concernenti la soppressione delle sezioni di Roccadaspide e Capaccio, così restituendo agli stessi piena efficacia;

Rilevato, tuttavia, che i provvedimenti attuativi dei citati decreti interministeriali, relativi alla soppressione e contestuale ripartizione dei posti costituenti le piante organiche dei pregressi uffici giudiziari, risultano superati per effetto della rideterminazione delle piante organiche degli uffici del distretto attuata con il predetto decreto ministeriale 23 aprile 1997 e che, pertanto, la concreta esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato risulta condizionata alla emanazione di nuovi e specifici provvedimenti amministrativi;

Ritenuto che l'adozione di nuove iniziative, nelle more della definizione nel merito dei contenziosi amministrativi in atto, non sembra corrispondere ai criteri di razionalità che devono ispirare l'azione della pubblica amministrazione;

Considerato, inoltre, che l'attuale percentuale di copertura dei posti previsti in pianta organica presso le sezioni distaccate di Capaccio e Roccadaspide consente di assicurare una adeguata risposta alla domanda di giustizia, cosicché la permanenza in funzione dei predetti presidi giudiziari non costituisce ostacolo al regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale nell'ambito del circondario di Salerno;

Vista la nota del 4 agosto 1998 con la quale il presidente della corte di appello di Salerno ha rappresentato l'opportunità di differire ogni variazione delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto all'esito della definizione del progetto complessivo di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari conseguente alla istituzione del giudice unico di primo grado;

Ritenuta la opportunità di operare in conformità dell'orientamento espresso dal presidente della corte d'appello di Salerno con la nota sopra citata, al fine di evitare che isolati provvedimenti di variazione delle piante organiche si rivelino tra loro disomogenei ed in contrasto con le linee generali che saranno adottate all'esito della predetta fase progettuale;

Rilevato che presso le sedi in oggetto non risultano costituite, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sezioni distaccate del tribunale di Salerno e che pertanto le sezioni distaccate di pretura di Capaccio e Roccadaspide dovranno comunque cessare di funzionare entro il termine previsto dalla legge 16 giugno 1998, n. 188;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, che il termine di cessazione del funzionamento delle sezioni di pretura di Capaccio e Roccadaspide può essere opportunamente fissato per il 2 giugno

1999, anche al fine di consentire ai competenti organi territoriali di provvedere in una stessa fase alle operazioni necessarie alla chiusura di tutti gli uffici interessati dalla riforma legislativa;

Decreta:

La data di cessazione del funzionamento di Capaccio e Roccadaspide, sezioni distaccate della pretura circondariale di Salerno, precedentemente fissata per il 10 marzo 1997 e sospesa in esecuzione delle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 5 marzo 1997, numeri 368 e 369, è determinata per il giorno 2 giugno 1999.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DILIBERTO

99A0149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1368 (17.11.98) del 3 novembre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Juvenis» a r.l., con sede in Lucera, costituita per rogito notaio O. Scrocco in data 14 aprile 1986, repertorio n. 1857, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1917, B.U.S.C. n. 3449/219868;

società cooperativa sociale «Vivere Insieme» a r.l., con sede in Cerignola, costituita per rogito notaio S. Carbone in data 18 marzo 1994, repertorio n. 69760, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12949, B.U.S.C. n. 4494/269310;

società cooperativa «Il Tavoliere» a r.l., con sede in Carapelle, costituita per rogito notaio A. Mazzeo in data 5 febbraio 1988, repertorio n. 9522, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9439, B.U.S.C. numero 3765232275.

Foggia, 10 dicembre 1998

Il direttore: GONNELLA

99A0132

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Cometa 70» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani in data 28 maggio 1980, repertorio n. 10410, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4718, B.U.S.C. numero 2319/178432;

società cooperativa «Giovanna» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 19 novembre 1971, repertorio n. 117359, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2621, B.U.S.C. numero 1213/118498;

società cooperativa «Michelangelo» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio N. Signore, in data 19 maggio 1970, repertorio n. 33475, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2462, B.U.S.C. numero 1121/111994;

società cooperativa «Lulù» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani, in data 6 febbraio 1980, repertorio n. 9982, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4571, B.U.S.C. numero 2381/180504;

società cooperativa «Sorriso» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino, in data 29 novembre 1971, repertorio n. 113748, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2634, B.U.S.C. numero 2177/173273.

Foggia, 10 dicembre 1998

Il direttore: GONNELLA

99A0087

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 11 novembre 1998.

Inserimento del medicinale «Testolattone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della pubertà precoce non gonadotropino-dipendente.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale Deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visti i provvedimenti in data 17 gennaio 1997 e 21 maggio 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e Betron R ed il successivo provvedimento di revoca datato 27 gennaio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, n. 175 del 29 luglio 1997, e n. 56 del 9 marzo 1998;

Visti i provvedimenti in data 18 agosto 1997 relativi all'inserimento, nel succitato elenco, delle specialità medicinali Intron A, Roferon A e del medicinale L-arginina cloridrato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Visti ancora i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Lysodren ed Eloxatin, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Visti altresì i provvedimenti in data 8 gennaio 1998 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Endo-

prost, Ilomedin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren e Temodal, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Atteso che, specialità medicinali a base di testolattone in commercio all'estero ma non sul territorio nazionale possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento della pubertà precoce non gonadotropino-dipendente (pseudo pubertà precoce);

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di detto medicinale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 settembre 1998;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale «TESTOLATTONE» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da pubertà precoce non gonadotropino-dipendente che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica fino alla prima mestruazione fisiologica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 240.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 119

ALLEGATO 1

Denominazione: TESTOLATTONE.

Indicazione terapeutica: pubertà precoce non gonadotropino-dipendente (pseudo pubertà precoce).

Criteri di inclusione:

pazienti di entrambi i sessi di età inferiore agli 8 anni per le femmine ed ai 9 anni per i maschi con iperfunzione autonoma rispettivamente delle ovaie e dei testicoli che non rispondono ad altro trattamento farmacologico;

pazienti affetti dalla sindrome di McCune-Albright.

Criteri di esclusione: pazienti affetti da pubertà precoce gonadotropino-dipendente (pubertà precoce vera).

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 1.000.000 per paziente al mese.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera *a, b, c,* del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, Ufficio XI.

Schema dei dati da inserire nel registro:

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Esame obiettivo	+	+
Peso e altezza	+	+
Dosaggio estrogeni nelle femmine	+	+
Dosaggio testosterone nei maschi	+	+
Ecografia	+	+
Rx per età ossea	+	+
Eventi avversi	+	+

99A0086

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 1998.

Indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificata e integrata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visti, in particolare, gli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter* della suddetta legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;

Visto, in particolare, l'art. 3-*bis*, comma 4, della ripetuta legge n. 197 del 1991, in base al quale la «Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze» emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare «omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni» sospette e nel predisporre «procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso»;

Ritenuta l'opportunità di definire specifiche indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette per gli operatori del settore assicurativo;

Avuto presente il contenuto delle «Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette» emanate dalla Banca d'Italia per il settore bancario nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994;

D'intesa con l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Emana

le accluse «Indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo».

Roma, 19 dicembre 1998

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO

Premessa.

Le presenti istruzioni applicative, emanate in conformità all'art. 3-*bis*, comma 4, della legge n. 197 del 1991 introdotto dal decreto legislativo n. 153 del 1997, sono finalizzate a fornire alle imprese di assicurazione un supporto pratico per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge.

Al riguardo, pur tenendo conto del fatto che la materia di cui trattasi assume particolare rilievo per le imprese esercenti l'attività assicurativa nei rami vita e capitalizzazione, si ritiene, tuttavia, opportuno che tutte le imprese di assicurazione, destinatarie del presente documento, diffondano le indicazioni di seguito riportate a tutto il personale che, in ragione delle mansioni svolte nella struttura centrale, periferica ed agenziale della compagnia assicurativa, possa trovarsi in condizione di dover valutare le caratteristiche di anomalia di una operazione finanziaria.

Da un punto di vista operativo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3 della legge n. 197/1991 che presuppone una partecipazione attiva del personale addetto ai singoli punti operativi nell'individuazione di eventuali operazioni ritenute sospette. Detto articolo prevede anche l'obbligo, per il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo, di segnalare senza ritardo al legale rappresentante dell'impresa assicurativa o ad un suo delegato ogni operazione ritenuta sospetta (della quale sia venuto a conoscenza anche a seguito di comunicazione da parte del personale addetto ai singoli punti operativi).

PARTE PRIMA

1. La valutazione di una operazione sospetta dovrà tener conto delle caratteristiche, dell'entità, della natura e di ogni circostanza conosciuta in virtù delle funzioni esercitate. A tale proposito dovrà essere considerata anche la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto cui è riferita l'operazione.

Inoltre, nel richiamare l'attenzione sul fatto che in mancanza dell'acquisizione dei dati richiesti dalla legge non è possibile dar luogo all'operazione o all'apertura dei rapporti continuativi, si ravvisa l'opportunità per l'impresa di procedere all'attivazione di procedure atte a consentire all'Ufficio italiano dei cambi di sospendere l'operazione ritenuta sospetta, così come previsto dal comma 6 dell'art. 3 sub art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997.

Il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o un suo delegato, qualora ritenga fondate tali segnalazioni, le trasmette all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti secondo le istruzioni emanate dal predetto Ufficio con circolare n. 10430 del 22 agosto 1997.

A tal proposito appare necessario che l'impresa individui al proprio interno la struttura di riferimento deputata a scambiare con l'U.I.C. tutte le comunicazioni alle segnalazioni, compresi gli eventuali approfondimenti richiesti dall'Ufficio, assicurando il rispetto della riservatezza e la massima efficacia della procedura delle operazioni sospette.

La violazione degli obblighi relativi alla segnalazione delle operazioni ritenute sospette comporta l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla legge n. 197/1991.

2. Considerata la rilevanza delle sopra descritte incombenze ed allo scopo di agevolare l'attività valutativa dei vari operatori, sono stati predisposti una serie di indici di anomalia identificativi di eventuali operazioni sospette. Tali indicatori sono riferiti alle varie configurazioni delle operazioni che potrebbero rivelarsi sospette e segnalano la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell'intermediario sulla base della totalità delle informazioni di cui dispone.

Va comunque tenuto presente che la valutazione della natura sospetta dell'operazione va effettuata non soltanto in base alla mera presenza di caratteri rapportabili alle indicazioni operative qui elencate, ma anche facendo riferimento al contesto effettivo della situazione nella quale l'operazione si compie.

È dunque possibile che un'operazione, pur presentando caratteri di anomalia, sia perfettamente spiegabile in base alla conoscenza del contesto, mentre un'altra, pur non rivestendo alcuno di detti caratteri, risulti ugualmente sospetta in base alle conoscenze del personale preposto alla valutazione e risulti pertanto oggetto di segnalazione ex art. 3.

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea quindi la necessità e l'importanza di tener conto, nello svolgimento dell'attività, oltre che degli aspetti concernenti un'approfondita conoscenza e valutazione della clientela, soprattutto sotto il profilo economico-finanziario, anche delle informazioni in proprio possesso relative a particolari aree che, in un determinato momento storico, debbano essere considerate a «rischio».

3. Attraverso l'identificazione di indici di anomalia delle operazioni assicurative non si è inteso, com'è ovvio, fornire una indicazione esaustiva del fenomeno, data la molteplicità dei comportamenti elu-

sivi immaginabili, bensì determinare una casistica di esempi concreti suscettibili di attirare l'attenzione su di una operazione assicurativa potenzialmente idonea a mascherare una fattispecie di riciclaggio. Ne consegue che gli intermediari, sulla base della propria esperienza, potranno integrare le fattispecie operative qui considerate. A tal proposito giova ricordare che il reato di riciclaggio, stante l'attuale formulazione dell'art. 648-*bis* c.p. e dell'art. 648-*ter* c.p., si sostanzia ogni qualvolta attraverso l'operazione posta in atto si abbia di mira l'occultamento, la sostituzione ed il reimpiego di proventi di qualunque delitto non colposo.

Si fa inoltre presente che l'obbligo della valutazione dell'operazione e dell'eventuale segnalazione della stessa agli organi preposti, in quanto ritenuta sospetta, permane anche nel caso in cui l'onere di registrazione dell'operazione stessa nell'archivio unico informatico è attribuito dalla normativa ad altri intermediari finanziari (esempio pagamento di una prestazione assicurativa tramite bonifico bancario). Il predetto obbligo permane anche nel caso in cui l'operazione venga rifiutata da parte dell'intermediario assicurativo o non venga eseguita dalle parti.

Da ultimo, al fine di poter conseguire gli obiettivi prefissati dalla legge n. 197/1991 ed in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 153/1997, si invitano le imprese a voler valutare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'opportunità di implementare strumenti informatici e telematici, finalizzati all'esame delle operazioni, che siano di ausilio al personale interno, esterno ed agenziale.

PARTE SECONDA

A) *Indici di anomalia delle operazioni in generale.*

1) Operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere o al rapporto al quale ineriscono, appaiono di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili.

2) Operazioni della stessa natura ripetute nel tempo presso la medesima agenzia con modalità tali da far pensare ad intenti dissimulatori (ad esempio, ricorso a tecniche di frazionamento per eludere l'obbligo di registrazione).

3) Operazioni effettuate frequentemente a nome di terzi che non compaiono mai di persona — a meno che ciò non derivi da evidenti esigenze operative od organizzative del contraente — specie quando vengano fornite giustificazioni pretestuose e non suscettibili di riscontro (ad esempio, malattie, impegni, ...).

4) Operazioni effettuate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far pensare ad un intento di occultare volutamente informazioni essenziali, in particolare riguardanti i soggetti interessati all'operazione.

B) *Indici di anomalia delle operazioni per contante.*

1) Rilevanti e/o frequenti versamenti di premi per contante o in valuta estera, anziché con altri strumenti di pagamento (assegni bancari, assegni postali, bonifici bancari, ecc.), privi di apparente giustificazione anche in relazione alla capacità economica ed all'attività del contraente: in particolare, nei rapporti continuativi vita e/o capitalizzazione in cui siano contrattualmente consentiti versamenti aggiuntivi, ovvero nel caso di stipulazione di più rapporti continuativi vita e/o capitalizzazione.

2) Frequenti versamenti di contante effettuati in modo tale che l'importo delle singole operazioni tenda a passare inosservato, mentre quello complessivo risulterebbe significativo o comunque tale da comportare la registrazione dell'operazione (ad esempio, versamenti sul medesimo contratto ove contrattualmente consentito o versamenti su più contratti).

C) *Indici di anomalia delle operazioni con l'estero.*

1) Trasferimenti di ingenti somme di denaro all'estero (a favore di beneficiari o vincolatari esteri) o dall'estero, soprattutto quando le caratteristiche dell'operazione non siano giustificate dall'attività economica svolta dal soggetto interessato o da altre circostanze.

2) Operazioni con contraenti residenti in aree geografiche note come zone di traffico di stupefacenti o in centri «off-shore», che non siano giustificate dall'attività economica svolta dal soggetto interessato o da altre circostanze.

D) *Indici di anomalia delle operazioni relative ai rapporti continuativi vita e capitalizzazione.*

1) Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatti e/o prestiti, in relazione a più rapporti continuativi vita e/o capitalizzazione in cui siano contrattualmente consentite dette operazioni, soprattutto nel caso in cui tali richieste comportino l'accettazione di condizioni non convenienti.

2) Configurazione economicamente illogica dei rapporti conclusi dal contraente con l'impresa di assicurazione (ad esempio, più contratti stipulati dal medesimo contraente sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto).

3) Richiesta di stipulazione di contratti con beneficiario un terzo soggetto, qualora i rapporti tra il contraente e tale terzo soggetto non appaiano giustificati.

4) Cambio del contraente e/o del beneficiario qualora il cambio avvenga a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questi da rapporti idonei a giustificare la variazione.

5) Stipulazione di diverse polizze con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate.

6) Stipulazione di polizze con apposizione di vincoli o pegni a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questi da rapporti idonei a giustificare tale operazione.

7) Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza.

8) In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca o del diritto di recesso di cui agli articoli 111 e 112 del decreto legislativo n. 174/1995.

9) Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40, decreto legislativo n. 174/1995) il cui possesso non sia giustificato dalla capacità economica e dall'attività svolta dallo stesso.

10) Nomina di più beneficiari in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranche inferiori a lire 20 milioni, salvo il caso in cui la nomina non sia giustificata dall'appartenenza di questi al nucleo familiare del contraente o dall'esistenza di altri rapporti che appaiano giustificati.

11) Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da parte di contraenti diversi ed aventi come beneficiario la stessa persona.

12) Frequenti operazioni di riscatto parziale su polizze a premio unico di rilevante importo, in modo che l'importo della singola operazione di riscatto non superi il limite di lire 20 milioni.

13) Richiesta di liquidazione delle prestazioni in contanti o con frazionamento dell'importo complessivo in numerosi assegni bancari.

E) *Indici di anomalia dei comportamenti dei contraenti di polizze vita e capitalizzazione.*

1) Contraenti che, in sede di stipula, chiedono di modificare il contratto quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di registrazione (ad esempio, riduzione dell'importo dell'operazione al di sotto di lire 20 milioni per evitare la registrazione dell'operazione).

2) Contraenti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti nel fornire i dati occorrenti per l'effettuazione delle operazioni o nel fornire le informazioni utili per la valutazione del rischio.

3) Contraenti che evitano contatti diretti con il personale preposto rilasciando procura in modo frequente ed ingiustificato a favore di terzi.

4) Contraenti che si rivolgono — senza fornire plausibili giustificazioni — ad uno «sportello» assicurativo lontano dalla zona nella quale risiedono o svolgono la loro attività.

5) Contraenti in situazione di difficoltà economica i quali richiedano inaspettatamente la stipulazione di contratti che comportino il versamento di premi di importo molto rilevante, senza apparente giustificazione anche in relazione all'attività dei contraenti medesimi.

6) Contraenti che richiedono di effettuare il pagamento in contanti o con modalità inusuali, anche nell'ipotesi in cui non si dia seguito a tali richieste.

99A0123

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 5 ottobre 1998.

Manutenzione straordinaria strumentazione monitoraggio laguna di Orbetello - Incarico alla Corr-Tek Idrometria S.r.l., in Verona. (Ordinanza n. F/502).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998;

Vista la nota prot. n. 286/Orbetello del 5 agosto 1998, con la quale il predetto vice commissario ha autorizzato il funzionario sig.ra Giuliana Giannella a predisporre tutti gli atti necessari alla ripresa della attività di monitoraggio della laguna di Orbetello, nonché la proroga delle convenzioni stipulate con:

il dott. geologo Daniele Tonelli per la rilevazione ed elaborazione dati e per le operazioni di manutenzione ordinaria e calibrazione degli strumenti;

la Corr-Tek di Verona per la manutenzione straordinaria degli strumenti in questione;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona, che al presente atto si allega sub «A» per farne parte integrante e sostanziale, ammontante a L. 4.500.000 oltre IVA mensile per il periodo 1° agosto 1998-31 dicembre 1998;

Visto che in data 27 agosto 1998 il dott. geologo Daniele Tonelli ha comunicato che si era verificato un guasto al correntometro elettromagnetico installato in laguna e quindi era necessario un intervento di manutenzione straordinaria;

Dato atto che, al fine di procedere con la massima urgenza, alla riparazione del correntometro, con nota prot. n. 310/Orbetello del 22 agosto 1998, si è provveduto ad attivare la convenzione suddetta con la Corr-Tek Idrometria di Verona;

Ordina:

1. Di conferire l'incarico della manutenzione straordinaria del correntometro elettromagnetico autoregistrante valeport e delle sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde installati nella laguna di Orbetello, alla Corr-Tek Idrometria S.r.l., con sede in Verona, via Flavio Gioia per un importo mensile di L. 4.500.000 oltre IVA.

2. Che l'incarico di cui sopra si intende conferito a far data dal 1° agosto 1998 e fino al 31 dicembre 1998 e che lo stesso deve essere espletato con le modalità di cui al preventivo di spesa allegato al presente atto sub «A» per farne parte integrante e sostanziale.

3. La spesa derivante dalla presente ordinanza è finanziata con i fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

4. Copia della presente ordinanza verrà inviata al rappresentante legale della Corr-Tek Idrometria S.r.l., che la firmerà per accettazione.

5. La presente ordinanza è pubblicata per estratto sul bollettino della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18/96.

Firenze, 5 ottobre 1998

Il vice commissario delegato: GINANNESCHI

ALLEGATO *A*

Egregio sig. commissario delegato emergenza ambientale della laguna di Orbetello c/o comune di Orbetello - Via dell'Unione s.n.c. - 58015 ORBETELLO (Grosseto)

OFFERTA PER UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE INSTALLATI NELLA LAGUNA DI ORBETELLO.

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, premettendo che la scrivente società Corr-Tek Idrometria S.r.l. è il distributore esclusivo per l'Italia e centro di assistenza tecnica autorizzato delle società Hydrolab Corporation e Valeport Limited, con la presente sottoponiamo alla Vs. attenzione un contratto di manutenzione straordinaria relativo agli strumenti Hydrolab e Valeport installati nella laguna di Orbetello.

Contratto di manutenzione straordinaria - Descrizione

Il contrato di manutenzione è relativo alla copertura degli interventi tecnici che si renderanno necessari sulle sonde Hydrolab e sul correntometro Valeport per consentirne un corretto funzionamento. Saranno sotanzialmente interventi di tipo correttivo (a seguito di guasti) in quanto le operazioni di manutenzione ordinaria quali la pulizia e la calibrazione delle sonde saranno svolte da personale locale incaricato direttamente da codesto ufficio.

Le condizioni del contratto sono le seguenti:

le apparecchiature coperte dalla presente proposta sono:

sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde 3 (S/N 33388-33389) e relativi accessori;

correntometro elettromagnetico autoregistrante Valeport mod. 808 (S/N 17560) e relativi accessori;

il contratto di manutenzione copre manodopera e pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature, con esclusione delle parti che dovessero guastarsi per cause accidentali (rotture accidentali, extratensioni, eventi atmosferici, non corretto uso degli strumenti, etc.). Sono inoltre a nostro carico le spese di spedizione degli strumenti;

la presente proposta è riferita al periodo 1° agosto 1998-31 dicembre 1998.

Contratto di manutenzione - Tariffa.

La tariffa per il contratto di manutenzione straordinaria sopradescritto per il periodo 1° agosto 1998-31 dicembre 1998 è fissata in L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) + IVA.

L'importo sarà effettuato all'inizio del periodo di decorrenza (agosto 1998) e sarà pagato entro sessanta giorni fine mese data fattura.

Fiduciosi che quanto proposto incontri le Vs. esigenze, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

99A0090

ORDINANZA 12 ottobre 1998.

Realizzazione del trattamento terziario sull'impianto di depurazione di Terrarossa nel comune di Monte Argentario. Disposizioni per la realizzazione di alcune opere previste nell'ambito dell'appalto. (Ordinanza n. F/503).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998;

Visto il contratto stipulato in data 2 dicembre 1991, n. 594 con il quale è stato affidato alla Snamprogetti S.p.a. la realizzazione dell'impianto di depurazione di Terrarossa per la raccolta e la depurazione dei liquami del territorio comunale del comune di Monte Argentario;

Visto che le opere di cui sopra, una volta ultimate e in considerazione della necessità di avviare la depurazione, sono state oggetto di «collaudo parziale e provvisorio» e quindi consegnate in data 16 ottobre 1997 alla stessa Snamprogetti S.p.a. perché procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto;

Considerato che tale gestione provvisoria scade il 16 ottobre 1998 e che sono in corso le procedure per l'affidamento della gestione provvisoria dell'impianto ad altro soggetto;

Visto il contratto stipulato in data 11 luglio 1997 n. 913 con il quale è stato affidato all'associazione temporanea di imprese costituita da società Euroeco S.p.a., capogruppo, e società Sider-Almagia S.p.a., la realizzazione del trattamento terziario per il riuso dell'acqua dell'impianto di depurazione di Terrarossa nel comune di Monte Argentario;

Visto che per concludere i lavori di completamento delle opere relative al trattamento terziario di cui sopra, l'impresa appaltatrice deve eseguire delle opere nell'area dell'impianto di depurazione e pertanto si trova nella necessità di accedere a delle aree dell'impianto di depurazione di Terrarossa attualmente gestito dalla Snamprogetti;

Preso atto che in data 9 settembre 1998, presso la casa comunale di Monte Argentario, si è svolta una riunione per esaminare i problemi tecnici ed amministrativi che fino ad oggi hanno ostacolato e ritardato la esecuzione delle opere previste, nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del trattamento terziario, sull'impianto di depurazione di Terrarossa in comune di Monte Argentario;

Visto che alla riunione hanno partecipato l'ing. Luca Carretti, ingegnere capo dei lavori dell'impianto di depurazione di Terrarossa e dei lavori dell'impianto per il trattamento terziario per il riuso dell'acqua depurata, l'ing. Massimo Luschi, direttore dei lavori del trattamento terziario e l'ing. Roberto Visconti, direttore dei lavori dell'impianto di depurazione di Terrarossa e progettista del trattamento terziario;

Preso atto delle risultanze di tale riunione, riportate nella nota redatta dall'ing. Luca Carretti in data 21 settembre 1998, e conservata agli atti;

Ritenuto necessario, nell'ambito delle proprie competenze, di intervenire dettando delle disposizioni procedimentali che consentano la sollecita ripresa e conclusione dei lavori di completamento delle opere relative al trattamento terziario;

Ordina:

1. La Euroeco S.p.a. dovrà predisporre:

una dettagliata descrizione atta a individuare e valutare gli interventi da effettuare nell'ambito dell'impianto di depurazione, con particolare riguardo ai lavori da effettuarsi nella cabina elettrica e nei cavidotti esistenti, rappresentando in modo inequivocabile lo stato attuale e quello di progetto delle opere e degli impianti comunque interessati dall'intervento di sua competenza;

una planimetria che fornisca la delimitazione delle aree interessate dai lavori ed i percorsi di accesso del personale e dei mezzi d'opera;

un piano di sicurezza riferito ai lavori da compiere, che tenga conto della presenza simultanea del personale addetto alla gestione dell'impianto di depurazione;

un programma dei lavori che individui quotidianamente:

le fasi di lavorazione previste;

l'elenco del personale e dei mezzi d'opera presenti in cantiere le eventuali interferenze con l'esercizio dell'impianto di depurazione e la loro durata, curando che tali interferenze siano ridotte al minimo indispensabile.

2. La documentazione di cui al punto primo sarà trasmessa entro sette giorni dal ricevimento della seguente ordinanza ai soggetto gestore dell'impianto

di depurazione di Terrarossa, all'ing. L. Carretti, ingegnere capo dei lavori dell'impianto di depurazione e dei lavori dell'impianto per il trattamento terziario, all'ingegnere M. Luschi, direttore dei lavori per il trattamento terziario ed all'ing. R. Visconti, direttore dei lavori dell'impianto di depurazione, all'ing. F. Agostini, sovrintendente alla gestione dell'impianto di depurazione.

3. Il soggetto gestore dell'impianto entro sette giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dovrà predisporre e far pervenire alla Euroeco S.p.a., all'ingegnere capo, ai direttori dei lavori ed ai sovrintendente alla gestione un documento contenente le osservazioni e le prescrizioni di competenza.

4. L'ing. Luca Carretti, ingegnere capo dei lavori dell'impianto di depurazione e dei lavori dell'impianto per il trattamento terziario, dovrà predisporre una riunione operativa per concordare in via definitiva:

il programma dei lavori da effettuare;

i tempi e le modalità di attuazione delle singole fasi;

il piano di sicurezza;

le procedure per la gestione delle eventuali interferenze fra i lavori e la gestione;

la delimitazione delle aree da mettere a disposizione per i lavori di completamento dell'impianto terziario;

lo schema di verbale per la consegna provvisoria delle aree di cui al punto precedente;

la data di consegna provvisoria delle aree anzidette e di inizio dei lavori.

5. La riunione di cui al punto precedente e alla quale sono invitati la Euroeco S.p.a. e il soggetto gestore dell'impianto di Terrarossa, l'ingegnere capo, i direttori dei lavori e il sovrintendente alla gestione, avrà luogo non oltre venti giorni dal ricevimento della presente ordinanza;

6. La ditta Euroeco S.p.a. dovrà:

documentare adeguatamente, anche tramite fotografie, lo svolgimento dei lavori;

effettuare, a conclusione dei lavori, le prove tecniche sull'impianto elettrico presentando inoltre le certificazioni di legge.

7. Copia della presente ordinanza sarà inviata alla Eureco S.p.a., al soggetto gestore dell'impianto di depurazione di Terrarossa, all'ing. Luca Carretti, ingegnere capo dei lavori dell'impianto di depurazione di Terrarossa e dei lavori dell'impianto per il trattamento terziario per il riuso dell'acqua depurata, all'ing. Massimo Luschi, direttore dei lavori del trattamento terziario, all'ing. Roberto Visconti, direttore dei lavori dell'impianto di depurazione di Terrarossa e progettista dei trattamento terziario, all'ing. Franco Agostini, Sovrintendente alla gestione dell'impianto di depurazione;

8. I tempi indicati nella presente ordinanza decorrono dal giorno successivo a quello di trasmissione via fax della stessa;

La presente ordinanza è pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 ottobre 1998

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A0091

ORDINANZA 12 ottobre 1998.

Incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998. Nomina del vice commissario e disposizioni organizzative. (Ordinanza n. G/504).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale:

il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 e in particolare i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa della provincia di Lucca e i comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato;

viene autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica, individuati nel piano previsto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale, piano che il commissario delegato adotta d'intesa con la competente Autorità di bacino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza già citata nella *Gazzetta Ufficiale* e che dovrà essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

viene autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive e, uniformandosi per quanto possibile alle misure già adottate a seguito dell'emergenza verificatasi in Versilia nel giugno 1996, il commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati;

Visto che per l'espletamento dei propri compiti il commissario delegato può nominare un vice commissario e si può avvalere dei competenti uffici della regione e degli enti locali;

Considerati i molteplici impegni istituzionali a cui inderogabilmente deve assolvere il presidente della regione;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del vice commissario nella persona dell'assessore Paolo Fontanelli incaricato fra l'altro per le attività di protezione civile, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 316 del 30 marzo 1998;

Ritenuto altresì di dettare le disposizioni in ordine alle modalità organizzative di svolgimento dell'incarico sopra specificato per assicurare il necessario supporto per gli adempimenti tecnici, finanziari e amministrativi alle attività commissariali;

Vista la organizzazione della struttura operativa regionale quale risulta dalle disposizioni attuative della legge regionale n. 81/94;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ordina:

1. L'assessore Paolo Fontanelli è nominato vice commissario per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre ed il 1° ottobre 1998, il quale esercita tutti i poteri e gli adempimenti attribuiti al commissario delegato dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998.

2. Il commissario e il vice commissario per l'esercizio delle proprie competenze si avvalgono delle seguenti strutture regionali:

per la valutazione e definizione delle priorità ai fini della formazione del Piano degli interventi e per la formulazione dei relativi indirizzi tecnici:

area difesa del suolo e tutela risorse idriche del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali (responsabile dott.ssa Maria Sargentini);

area di progetto «ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996» (responsabile dott. Paolo Rosati);

ufficio del genio civile di Lucca (per gli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della provincia di Lucca) responsabile ing. Luigi Macchi;

ufficio del genio civile di Prato (per gli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della provincia di Prato) responsabile ing. Maurizio Baudone;

per le attività amministrative, elaborazione degli atti e consulenza giuridica:

area attività istituzionali del Dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici (responsabile dott.ssa Cristina Francini);

per gli adempimenti amministrativi, tecnici, finanziari necessari all'attuazione del piano e per il controllo e il coordinamento dell'attività degli enti attuatori:

area di progetto «ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996» (responsabile dott. Paolo Rosati);

Il coordinamento generale delle strutture di supporto sopra individuate e il relativo raccordo con il commissario e il vice commissario sono a cura del coordinatore del Dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici.

3. La presente ordinanza, in ragione del particolare rilievo del provvedimento che per il suo contenuto deve essere portata conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicata integralmente nel bollettino ufficiale della regione Toscana ed è comunicata al Dipartimento della protezione civile e ai responsabili delle strutture di cui al punto 2.

Firenze, 12 ottobre 1998

Il presidente: CHITI

99A0092

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Ordinanza Ministero interno n. 2741 del 31 gennaio 1998, art. 1, comma 5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del comitato tecnico scientifico. (Ordinanza n. D/505).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998, ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Richiamato l'art. 1, comma 5, dell'ord. n. 2741/98 il quale prevede che ciascun commissario delegato, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, si avvale di un comitato tecnico scientifico di cui è indicata altresì la composizione;

Visto l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza Ministero interno n. 2817 del 24 luglio 1998 che reca ulteriori disposizioni in ordine alla composizione del comitato tecnico scientifico in oggetto;

Considerato che il sopra citato art. 1, comma 2, prevede inoltre che ai membri del comitato sia corrisposto, a partire dalla prima riunione, un compenso da stabilire da parte del commissario delegato;

Considerato altresì che l'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 2741/98 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede con le disponibilità di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Ritenuto opportuno pertanto corrispondere un compenso per ogni giornata di seduta stabilito in lire 600.000 per il presidente e L. 500.000 per ciascun membro esterno all'amministrazione regionale del comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998 modificata ed integrata con successive ordinanze n. D/499 del 3 settembre 1998 e D/501 del 15 settembre 1998;

Ritenuto altresì che per quanto attiene la partecipazione dei membri appartenenti a strutture regionali, in conformità con prestazioni professionali analoghe, essa sia regolata dalle norme vigenti in materia di trattamento di missione;

Ordina:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza Ministero interno n. 2741 del 30 gennaio 1998, i compensi per ogni giornata di seduta spettanti ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998 modificata ed integrata con successive ordinanze n. D/499 del 3 settembre 1998 e D/501 del 15 settembre 1998 sono stabiliti nel modo seguente:

al presidente spetta un compenso di L. 600.000;

ai componenti esterni all'amministrazione regionale spetta un compenso di L. 500.000;

ai componenti appartenenti all'amministrazione regionale si applica il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa in materia.

2. Ai componenti esterni alla pubblica amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato anche con mezzo proprio, di vitto e d'alloggio effettivamente sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico loro conferito. La misura massima rimborsabile per ciascuna delle spese sopra individuate è quella attualmente in vigore per i dirigenti della regione Toscana.

3. Alla liquidazione dei compensi indicati al paragrafo 1 ed al rimborso delle spese indicate al paragrafo 2, che devono essere debitamente documentate, si provvede con apposito atto commissariale, sulla base dei verbali delle sedute del comitato o previa attestazione del presidente dello stesso.

4. La decorrenza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è fissata a decorrere dalla data dell'ordinanza ministeriale n. 2741 del 30 gennaio 1998.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2817 del 24 luglio 1998, all'onere previsto dalla pesente ordinanza si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 2741 del 30 gennaio 1998.

6. per le finalità di cui al paragrafo precedente sulle disponibilità ivi richiamato è stabilito un primo accantonamento di L. 100.000.000.

7. La presente ordinanza sarà comunicata al Dipartimento della protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per la presa d'atto.

8. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della legge regionale n. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 18/96.

Firenze, 20 ottobre 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

99A0093

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Rettifica all'ordinanza commissariale n. F/502 del 5 ottobre 1998 recante: «Manutenzione straordinaria monitoraggio laguna di Orbetello - Incarico alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona». (Ordinanza n. F/506).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/502 del 5 ottobre 1998 con la quale è stato conferito l'incarico della manutenzione straordinaria del correntometro elettromagnetico autoregistrante valeport e delle sonde multiparametriche Hydrolab Datasonde installati nella laguna di Orbetello, alla Corr-Tek Idrometria S.r.l., con sede in Verona, via Flavio Gioia;

Verificato che per tutto il periodo contrattuale (dal 1° agosto 1998 al 31 dicembre 1998) l'importo del compenso è pari a L. 4.500.000 oltre I.V.A., così come indicato dalla stessa Corr-Tek Idrometria S.r.l. nel preventivo inviato e allegato alla ordinanza commissariale n. F/502 citata, quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'importo di lire 4.500.000 riportato nella sopra citata ordinanza commissariale n. F/502

per mero errore materiale risulta indicato quale compenso mensile anziché relativo all'intero periodo contrattuale;

Ordina:

1. L'importo per l'incarico relativo alla manutenzione straordinaria della strumentazione di monitoraggio della laguna di Orbetello affidato alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona con ordinanza commissariale n. F/502 del 5 ottobre 1998, è pari a L. 4.500.000 oltre I.V.A. per tutto il periodo contrattuale, ossia dal 1° agosto 1998 al 31 dicembre 1998.

2. Ogni altra disposizione contenuta nell'ordinanza commissariale n. F/502 è confermata.

3. Copia della presente ordinanza verrà inviata al rappresentante legale della Corr-Tek Idrometria S.r.l., che la firmerà per accettazione.

La presente ordinanza è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 20 ottobre 1998

Il vice commissario delegato: GINANNESCHI

99A0094

ORDINANZA 29 ottobre 1998.

Procedure organizzative interne. (Ordinanza n. F/508).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998;

Considerato che ai sensi della già citata ordinanza D.P.C. n. 2807 del 14 luglio 1998 il commissario per il risanamento della laguna di Orbetello sostituisce i precedenti commissari H. Corsi e A. Minucci i quali per l'espletamento dei rispettivi incarichi avevano costituito appositi e differenti uffici commissariali;

Ritenuto pertanto necessario dettare alcune disposizioni organizzative al fine di garantire il proseguimento delle attività nonché uniformità di procedure da parte del personale degli enti locali e della prefettura di Grosseto di cui il commissario si avvale, in particolare per l'istruttoria ed il pagamento delle fatture relative alla gestione commissariale;

Ordina:

1. Sono approvate le procedure organizzative interne di cui all'allegato *A* parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. La presente ordinanza è pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 29 ottobre 1998

Il vice commissario delegato: GINANNESCHI

ALLEGATO *A*

PROCEDURE ORGANIZZATIVE INTERNE

1. Gli uffici di supporto al commissario presenti all'interno del comune di Monte Argentario e del comune di Orbetello provvedono a protocollare e ad archiviare gli stati di avanzamento dei lavori già appaltati e i certificati di pagamento nonché a protocollare le relative fatture inviate dalla direzione lavori agli uffici medesimi.

2. Il funzionario individuato fra il personale di supporto al commissario presso il comune di Monte Argentario ed il comune di Orbetello provvede ad accertare la completezza della documentazione pervenuta e la presenza sulle fatture del visto dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori. Nel caso in cui vi siano degli elementi mancanti provvede a richiederne l'acquisizione. Le fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori sono tempestivamente trasmesse al commissario, presso l'ufficio di Grosseto (via Mameli n. 17), con lettera di accompagnamento a firma del funzionario di cui sopra, nella quale viene dato atto della completezza della documentazione pervenuta, del contratto cui la fattura si riferisce e degli atti di imputazione della spesa. Il commissario sulla base di tale lettera di trasmissione, invia con propria nota le fatture alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti necessari alla liquidazione delle stesse.

3. Con ordinanza del commissario si provvede alla approvazione degli atti di collaudo ed alla liquidazione del credito residuo dell'impresa.

4. Le fatture relative a notule per incarichi professionali che devono essere vistate, ove necessario, dall'ordine professionale di appartenenza e dall'ingegnere capo, sono trasmesse al commissario secondo le modalità e con gli accertamenti di cui al punto 1.

5. Tutte le altre fatture relative alla gestione commissariale (fatture relative alle utenze, ai canoni di gestione degli impianti, derivanti da convenzioni) sono tempestivamente trasmesse al commissario, presso l'ufficio di Grosseto, dal funzionario individuato fra il personale di supporto al commissario presso il comune di Monte Argentario e presso il comune di Orbetello, con lettera di accompagnamento attestante la corretta intestazione delle fatture in rapporto al contratto in essere, l'oggetto della fattura nonché la presenza di visti ove previsti dalla normativa vigente oppure dal contratto in essere. Il commissario invia le fatture, per la loro liquidazione, alla prefettura di Grosseto con nota di trasmissione.

6. La prefettura di Grosseto trimestralmente invia al commissario, presso l'ufficio di Grosseto, il rendiconto della situazione di cassa.

7. Quanto disciplinato dalla presente ordinanza supera le precedenti procedure organizzative interne.

99A0095

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

CIRCOLARE 7 gennaio 1999, n. **4.**

Modalità per la presentazione di proposte per il finanziamento di iniziative volte a favorire l'individuazione e lo scambio di informazioni ed esperienze sulle buone prassi, nel quadro del programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000).

1. INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. *Premessa.*

Con la presente circolare si vogliono delineare le finalità e le modalità generali di accesso alla iniziativa comunitaria adottata dal Consiglio della Comunità europea con decisione 95/593/CE del 22 dicembre 1995, pubblicata in G.U.C.E., serie L n. 335 del 30 dicembre 1995, che istituisce un programma di azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (denominato di seguito «programma») per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio l996 ed il 31 dicembre 2000.

Vengono pertanto illustrati, di seguito, i contenuti dell'invito a presentare proposte per il cofinanziamento delle iniziative previste dal programma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, parte *c,* n. 377 del 5 dicembre 1998.

1.2. *Finalità ed obiettivi del programma comunitario.*

Il programma è destinato a promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze.

Il programma sostiene gli sforzi degli Stati membri in materia di pari opportunità per le donne e gli uomini ed ha come obiettivi:

a) promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni (mainstreaming);

b) mobilitare, per realizzare le pari opportunità per le donne e gli uomini, tutti gli attori socio-economici;

c) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini nell'ambito di un'economia che evolve, in particolare nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro;

d) conciliare la vita familiare e la vita professionale delle donne e degli uomini;

e) promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale;

f) rafforzare le condizioni per l'esercizio dei diritti di parità.

1.3. *Limitazioni e valore precipuo del programma.*

Il programma costituisce un importante completamento alle azioni avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie, compresi i fondi strutturali. Di conseguenza, esso non mira a sostenere l'insieme delle iniziative che possono essere condotte localmente a favore delle donne che in determinati settori possono beneficiare del contributo delle suddette politiche. Ugualmente escluse sono le proposte concernenti esclusivamente studi e proposte di prolungamento di azioni già selezionate, oggetto di bandi comunitari diversi.

Il valore precipuo del programma consiste in particolare nell'individuazione e nello scambio trasnazionale di informazioni e di esperienze sulle buone prassi nel settore delle pari opportunità per le donne e gli uomini.

1.4. *Obiettivo dell'invito a presentare proposte.*

Il presente invito a presentare proposte si prefigge di selezionare i progetti che saranno sostenuti dal programma a titolo del bilancio 1999.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a),* della decisione del Consiglio, la commissione apporterà, «per consentire lo scambio di informazioni e di esperienze su buone prassi, sostegno metodologico e/o tecnico e/o finanziario a progetti volti all'individuazione e allo sviluppo di buone prassi nonché la comunicazione di informazioni ed esperienze pertinenti».

2. CONTENUTI E REQUISITI DELLE INIZIATIVE PROPOSTE.

2.1. *Settori di azione.*

Le iniziative proposte dovranno riguardare in particolare uno o più dei seguenti settori:

a) mainstreaming promozione e sviluppo di metodi e di strategie volti ad integrare la dimensione della parità delle opportunità in tutte le politiche e

azioni; scambio di esperienze sulle buone prassi e sulle iniziative di «mainstreaming» in settori fino ad oggi non coperti o poco coperti dai progetti sostenuti dal programma (ad esempio, finanze, trasporti/infrastrutture, sanità, ambiente, energia e istruzione);

b) occupazione e vita professionale: scambi di informazione ed esperienze su sistemi di valutazione del lavoro e di classificazione che permettono di combattere le diseguaglianze salariali; scambi di informazioni e di esperienze su buone prassi intese a ridurre la divergenza dei tassi di disoccupazione femminile e maschile e/o ad aumentare il tasso di occupazione delle donne; scambi di informazioni e di esperienze sulle buone prassi relative al contributo di una nuova organizzazione del lavoro atta a permettere il conseguimento di un migliore equilibrio tra i generi sul luogo di lavoro; scambi di informazioni e sensibilizzazione in merito al riconoscimento delle competenze delle donne imprenditrici nell'economia; scambi di esperienze su buone prassi relative al rafforzamento della partecipazione degli uomini ai compiti di custodia e di assistenza all'interno della famiglia e alle professioni del settore di custodia dei bambini e di assistenza ad altre persone non autosufficienti; scambi di esperienze su buone prassi nel settore delle cure agli anziani non autosufficienti; sviluppo e scambi di esperienze su buone prassi che riguardano la conciliazione delle responsabilità professionali nelle PMI; scambi di esperienze su buone prassi relative alla valorizzazione e al riconoscimento del contributo economico dei coniugi che aiutano lavoratori autonomi;

c) processo decisionale: elaborazione e seguito di metodi, strategie e azioni intesi a promuovere una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale, anche in posti di livello elevato: scambi di esperienze sul rafforzamento della partecipazione delle donne nel processo decisionale in settori fino ad oggi non coperti o poco coperti dai progetti sostenuti dal programma (ad esempio, finanze, massmedia, giustizia, amministrazione pubblica, settore privato, partiti politici); proposte di azioni trasnazioni organizzate da ONG a livello europeo in occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel 1999;

d) informazione: promozione dell'informazione e altre azioni volte ad aumentare le conoscenze e promuovere atteggiamenti favorevoli in relazione alle pari opportunità tra gli uomini e le donne: iniziative di informazione sul diritto europeo in materia di pari opportunità, comprese le domande di pronunce pregiudiziali destinate ai membri delle professioni legali; identificazione e scambio di buone prassi sui meccanismi che sostengono le donne nell'esercizio dei loro diritti, nonché sulla trasferibilità di tali meccanismi; scambi di esperienze su buone prassi relative all'adattamento ai differenti pubblici delle informazioni fornite dai massmedia sulle pari opportunità tra le donne e gli uomini.

2.2. *Criteri di ammissibilità.*

Ogni azione che può beneficiare di un sostegno nel quadro di altri programmi e/o politiche comunitarie (quali ad esempio FSE, NOW, Leonardo, Leader II) non sarà presa in considerazione nell'ambito del presente invito a presentare proposte.

Poiché il valore aggiunto del programma risiede nell'individuazione e nello scambio trasnazionale di informazioni e di buone prassi nel settore delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, i progetti devono essere trasnazionali e devono coinvolgere organizzazioni di almeno 3 diversi Stati membri e/o Stati dello spazio economico europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che operino in partenariato.

I soggetti devono avere come obiettivo lo scambio di informazioni o di esperienze o il trasferimento di buone prassi da un'organizzazione ad un'altra, oppure la collaborazione nella concezione e nell'attuazione di azioni.

La partecipazione al programma di azione è aperta ai paesi candidati a divenire membri dell'Unione europea. Dal 1998 possono partecipare organizzazioni provenienti da Ungheria, Lituania e Romania. Dal 1999, è prevista altresì la possibilità della partecipazione anche di organizzazioni provenienti da Estonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, alle condizioni indicate nella nota supplementare allegata al modulo di candidatura.

Le proposte devono, inoltre, comprovare un cofinanziamento pari almeno al 40% del bilancio del progetto.

Il presente invito a presentare proposte non riguarda i progetti prescelti nel quadro del bilancio 1998 del programma e che erano progettati fin dall'inizio come pluriennali (cioè progetti la cui azione continua dopo il giugno del 1999). Le domande di rinnovo di tali progetti saranno oggetto di una procedura di selezione distinta così come le proposte intese esclusivamente a realizzare studi che saranno, anch'esse, oggetto di una procedura di selezione distinta.

2.3. *Criteri di selezione.*

Per poter concorrere al finanziamento, le iniziative proposte devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

a) presentare un valore aggiunto a livello di Unione europea;

b) avere come obiettivo la promozione delle prassi migliori nei settori interessati;

c) consentire scambi trasnazionali;

d) perseguire risultati che possano essere trasferiti;

e) perseguire obiettivi precisi e chiari, aventi una durata realistica;

f) essere oggetto di una valutazione obiettiva e regolare;

g) essere innovative in termini di contenuto e di organizzazione;

h) comportare una strategia di diffusione dei risultati raggiunti;

i) essere presentati ed attuati dai soggetti ammessi a partecipare (v. punto 2.6);

l) contribuire a uno o più obiettivi indicati (v. punto 1.2).

2.4. *Finanziamento e cofinanziamento.*

Per le proposte accolte, il contributo finanziario della Comunità potrà raggiungere una percentuale massima pari al 60% dei costi ammissibili totali del progetto. Sono ammissibili solo i costi di azioni direttamente connessi alla realizzazione dell'oggetto dell'accordo. I costi devono essere necessari all'esecuzione del progetto.

I promotori di progetti devono ottenere cofinanziamenti per coprire il restante 40% del costo totale del progetto.

La Commissione europea raccomanda che i cofinanziamenti siano erogati in denaro. In ogni caso almeno il 15% dei costi ammissibili totali del progetto deve essere coperto da cofinanziamenti in denaro. I contributi in natura devono essere presi in considerazione soltanto fino al 25% al massimo dei costi ammissibili totali del progetto ed a condizione che se ne possa stabilire chiaramente un legame diretto con l'attuazione del programma di lavoro e che la loro stima possa essere comprovata in termini contabili.

A titolo di orientamento e conformemente allo stanziamento del programma, le sovvenzioni comunitarie saranno generalmente non superiori a 150.000 euro per progetto e per anno e non inferiori a 30.000 euro per progetto e per anno.

2.5. *Durata.*

L'invito a presentare progetti riguarda un periodo contrattuale che va dal 1º luglio 1999 al 30 giugno 2000. La durata per la realizzazione di ogni iniziativa dovrà essere definita in funzione dei suoi obiettivi. Alcuni progetti potranno avere un programma di lavoro pluriennale (nei limiti del periodo coperto dal programma 1996-2000), tuttavia, in tal caso, il finanziamento dei progetti potrà essere rinnovato, tramite una procedura distinta e specifica, solo se saranno disponibili fondi e se la commissione valuterà l'opportunità del loro rinnovo. Non viene pertanto fornita alcuna garanzia di rinnovo.

2.6. *Soggetti ammessi a partecipare.*

Le proposte possono essere presentate ed attuate da soggetti pubblici o privati che dispongano, a giudizio della commissione, di qualificazione ed esperienze adeguate. In particolare, è favorita la partecipazione: *a)* delle parti sociali, in particolare le proposte congiunte delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; *b)* delle organizzazioni non governative, e in particolare le organizzazioni femminili; *c)* degli enti locali e regionali.

Le iniziative devono avere carattere trasnazionale; pertanto il promotore del progetto deve individuare più parteners negli altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein) (v. punto 2.2).

3. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SELEZIONE.

3.1. *Redazione delle proposte.*

Gli organismi e le istituzioni che desiderano presentare una proposta dovranno contattare per iscritto (lettera o fax) la commissione europea per ottenere il modulo di candidatura e la guida pratica. Solo i moduli compilati correttamente e presentati nel modo prescritto dalla guida pratica saranno accettati.

In particolare, ogni proposta che non deve superare il numero di pagine indicato nel formulario di candidatura e nella guida pratica, deve comprendere le seguenti informazioni:

a) denominazione della proposta;

b) obiettivo del programma al quale la proposta corrisponde (v. punto 1.2);

c) settore (i) d'azione cui la proposta corrisponde (v. punto 2.1);

d) nome dell'organizzazione (responsabile dal punto di vista giuridico e finanziario);

e) nomi dei partner a livello trasnazionale, a livello nazionale e/o locale e/o regionale, secondo il caso;

f) descrizione del progetto (compreso il programma di lavoro del progetto);

g) strumenti di valutazione del progetto;

h) strumenti di diffusione dei risultati del progetto;

i) durata del progetto;

l) costo totale del progetto (in euro);

m) contributo comunitario richiesto (in euro);

n) un bilancio dettagliato per il periodo 1º luglio 1999 al 30 giugno 2000, comprensivo di elenco delle uscite e delle entrate (comprese le fonti di cofinanziamento dell'azione corrispondenti al 40% del totale).

È opportuno fornire quante più informazioni possibili sulle modalità di cofinanziamento (ad esempio allegare gli impegni preliminari di cofinanziamento).

3.2. *Invio delle proposte.*

Il fascicolo, contenente la proposta in quattro esemplari, deve essere inviato per posta o depositato entro e non oltre il 1º marzo 1999 al seguente recapito:

Commissione europea Direzione generale V Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, Unità V/D/5 «Pari opportunità tra donne e uomini e politica della famiglia», Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles.

Fa fede il timbro postale; le spedizioni via telefax saranno automaticamente giudicate non ammissibili.

Contestualmente, una copia della proposta deve essere trasmessa all'autorità nazionale competente al seguente indirizzo: Giovanna Rocca - Dirigente Div. VII Igiene e sicurezza del lavoro, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Via Flavia, 6 - 00186 Roma.

3.3. *Selezione.*

La selezione dei progetti si baserà sui criteri di ammissibilità e selezione sopra indicati, sulla qualità e fattibilità delle azioni proposte, coerentemente alla dotazione finanziaria del programma. Comunicazioni saranno inviate sia ai capifila dei progetti prescelti che a quelli dei non prescelti.

3.4. *Modalità per ottenere chiarimenti.*

Per ogni informazione supplementare la commissione suggerisce di contattare l'unità V/D/5 allo stesso indirizzo riportato sopra o via telefax al numero seguente: 003222963562.

Roma, 7 gennaio 1999

Il Ministro: BALBO

99A0129

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 31 dicembre 1998.

Segnalazione di operazioni di cui alla circolare UIC del 22 agosto 1997 - Variazioni al tracciato record.

Il decreto ministeriale 26 agosto 1998 «Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998) ha reso necessario adeguare il tracciato record della segnalazione in oggetto per gestire il passaggio all'euro.

Pertanto, a partire dal gennaio 1999, il tracciato del record di testa della segnalazione in oggetto è così modificato:

Record di testa (tipo 00 Quadro A)

Cod.	O/F/C	Nome campo	Pic	Lng	AUI
00.A	O	Tipo record	X	002	
00.B/A.1	O	Tipo segnalazione	X	001	
00.C		Codice segnalante			A01
00.C1/A.5	O	Tipo intermediario	X	002	A01.A
00.C2/A.6	O	Codice intermediario	X	011	A01.B
00.D/A.2	O	N. ID segnalazione	9	010	
00.E/A.3	O	Data segnalazione	X	008	
00.F/A.4	O	Data invio segnalazione	X	008	
00.G	O	Release data entry	X	002	
00.H	F	Data lire/euro	X	008	
—	—	Filler	X	548	

Descrizione:

il campo Release data entry per la versione 2.0 prevede il valore «20»;

il campo Data lire/euro contiene la data di riferimento, nel formato AAAAMMGG, a partire dalla quale tutti gli importi saranno espressi in euro.

Se non valorizzato, tale campo deve contenere spazi.

Le variazioni su descritte sono state implementate nella versione 2.0 del prodotto software UIC - Segnalazione operazioni sospette, che l'ufficio mette a disposizione gratuitamente degli intermediari in indirizzo.

Si rammenta che anche le segnalazioni non prodotte con il *data entry* distribuito dall'UIC dovranno contenere tale modifica ed essere conformi al tracciato record su descritto.

Il direttore generale: CIAMPICALI

99A0124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento del decreto di assegnazione di notaio

Con decreto direttoriale del 5 gennaio 1999 è stato annullato il decreto del 30 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1998 con il quale veniva assegnato nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo, il notaio Grimaldi Sergio.

99A0125

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 gennaio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1659
Yen giapponese	130,09
Dracma greca	324,00
Corona danese	7,4433
Corona svedese	9,1650
Sterlina	0,70940
Corona norvegese	8,5900
Corona ceca	34,938
Lira cipriota	0,58187
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,15
Zloty polacco	4,0363
Tallero sloveno	188,8400
Franco svizzero	1,6138
Dollaro canadese	1,7643
Dollaro australiano	1,8406
Dollaro neozelandese	2,1557
Rand sudafricano	6,7739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0177

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Cart - Salone internazionale della cartoleria, della carta, dei prodotti cartotecnici, degli articoli per la scuola e le belle arti» che avrà luogo a Milano dal 22 gennaio 1999 al 25 gennaio 1999.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibi - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 22 gennaio 1999 al 25 gennaio 1999.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dal 22 gennaio 1999 al 25 gennaio 1999.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef Primavera - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 5 febbraio 1999 all'8 febbraio 1999.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Miflor - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi» che avrà luogo a Milano dal 5 febbraio 1999 al 7 febbraio 1999.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «9ª Acquacoltura - Salone internazionale dei prodotti ittici, delle tecnologie e delle attrezzature per l'allevamento» che avrà luogo a Verona dal 10 febbraio 1999 al 14 febbraio 1999.

Con decreto ministeriale del 16 novembre 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui 101.a «Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» che avrà luogo a Verona dal 10 febbraio 1999 al 14 febbraio 1999.

99A0088

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 1998 è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina a: Nuno Gonçalo Vieira Matias, nato a Porto de Mos il 9 luglio 1939, ammiraglio di squadra «In riconoscimento delle benemerenze acquisite in qualità di Capo di Stato Maggiore della Marina del Portogallo, con suo instancabile impegno teso ad incrementare e rafforzare lo sviluppo ed il progresso tra le due marine nonché i reciproci rapporti di cooperazione e collaborazione nell'ambito della Forza marittima europea (Euromarfor), favorendo la crescita ed il consolidarsi di una comune identità di difesa e contribuendo a dare lustro e prestigio internazionale a tale Forza. L'impegno dell'Ammiraglio Vieira Matias, animato da sinceri sentimenti di schietta amicizia e fratellanza, ha contribuito inoltre a rafforzare i tradizionali legami tra la Marina militare italiana e la Marina militare portoghese e favorito lo sviluppo del ruolo della Marina militare italiana nel quadro della sicurezza e della stabilità del Mediterraneo».

99A0148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza sociale

Con decreto ministeriale del 9 dicembre 1998 sono state approvate le modifiche apportate al testo dello statuto dell'Istituto nazionale di assistenza sociale - INAS.

99A0089

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato relativo al disciplinare di produzione per l'indicazione geografica protetta «Suino Pesante Padano»

Al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1998, alla pag. 123 e prima dell'art. 1 deve essere anteposta la seguente prefazione:

«Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Suino Pesante Padano"

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica "Suino Pesante Padano" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, d'intesa con le regioni interessate, formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta devono, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle positiche agricole agroindustriali nazionali - ex Div. VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni la domanda sarà inviata alla commissione della Unione europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per la sua registrazione.

Dove è riportato: Disciplinare per l'indicazione geografica protetta "Suino Pesante Padano", leggasi: Proposta di disciplinare di produzione per l'indicazione geografica protetta "Suino Pesante Padano"».

99A0147

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1998 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3
	Luglio	107,6	1,8	3,5
	Agosto	107,7	1,9	3,5
	Settembre	107,8	1,8	3,3
	Ottobre	108,0	1,7	3,3
	Novembre	108,1	1,5	3,1
	Dicembre	108,1	1,5	3,1

99A0126

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 dicembre 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: «Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dal 1º gennaio 1999». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1998).

Nel titolo riportato nel sommario nonché alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto *19* dicembre 1998», leggasi: «Decreto *9* dicembre 1998».

99A0130

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500